

ALLEGATO 1

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno 2018 il giorno in Bologna, tra gli Enti sotto indicati:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (di seguito denominata Regione), con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52, C.F. 80062590379, rappresentata dal Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente

e

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' DELTA DEL PO (di seguito denominato Ente), rappresentato dal Direttore

Premesso

- che ai sensi dell'articolo 13, comma 1 bis, della L.R. 2 luglio 1988, n. 27 "Istituzione del Parco regionale del Delta del Po", come modificato dall'art. 36 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, la Regione concede all'Ente, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica del complesso vallivo di Comacchio;
- che a seguito della entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei criteri contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm., nel percorso di costituzione degli strumenti attuativi del Programma triennale operativo (di seguito denominato Programma) occorre tenere conto delle nuove disposizioni sia ai fini delle procedure di programmazione operativa che di gestione successive;
- che tra gli aspetti più innovativi introdotti dal decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, si annovera la nuova formulazione del principio di competenza finanziaria "potenziata" che prevede, nello specifico, la possibilità di assumere impegni di spesa corrente, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, sugli esercizi successivi a quello in corso, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive saranno esigibili, se connesse a convenzioni pluriennali;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ è stato approvato lo schema della nuova convenzione pluriennale con l'Ente per disciplinare la concessione dei finanziamenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, della L.R. 27/1988 c.m. dalla L.R. 25/2017;
- che con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Ente n. _____ del _____ è stato approvato lo schema della nuova convenzione pluriennale con la Regione che disciplina la concessione dei finanziamenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, della L.R. 27/1988 c.m. dalla L.R. 25/2017;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Finalità)

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione e l'Ente ai sensi dell'articolo 13, comma 1 bis, della LR 27/1988 in merito all'attuazione di Programma per la salvaguardia ambientale e naturalistica del complesso vallivo di Comacchio, finalizzato alla manutenzione delle

arginature, delle difese di sponda, alla gestione idraulica e alla vigilanza generale per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli di Comacchio e per il mantenimento in buono stato di conservazione delle specie animali e vegetali e degli habitat presenti;

Art. 2

(Interventi di salvaguardia ambientale e naturalistica ammissibili)

1. Gli interventi di salvaguardia ambientale e naturalistica del complesso vallivo, oggetto del Programma sono articolati secondo le seguenti tipologie:

- a) gestione del sistema di regolazione idraulica per l'adduzione e il deflusso delle acque sia marine che fluviali, mediante la regolazione dell'intero sistema di chiaviche interne alle valli e di quelle ubicate nei punti di collegamento delle valli stesse con il mare, con il Reno e con i canali circondariali, nonché gestione della vigilanza generale per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli, e per il mantenimento delle specie di avifauna presenti nel comprensorio delle Valli di Comacchio. Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche per conto degli altri Enti Locali proprietari o possessori di aree tutelate all'interno del perimetro delle Valli di Comacchio, previa intesa tra i soggetti interessati contenente, tra le altre, la regolazione dei relativi rapporti economici;
- b) gestione della manutenzione ordinaria relativa a manufatti, pertinenze, impianti idraulici e attrezzature;
- c) ripristino e valorizzazione ecologica del complesso vallivo, compresa la manutenzione ordinaria dei manufatti pertinenziali al complesso vallivo stesso, ripristino delle arginature, rizezionamento dei canali, nonché ogni tipo di intervento diretto al miglioramento del sistema di circolazione delle acque;
- d) monitoraggio e mantenimento degli habitat e delle specie protette;
- e) realizzazione degli interventi per mantenere efficiente la foce del Canale Gobbino;
- f) realizzazione degli interventi per mantenere efficiente la foce del Canale Logonovo;
- g) manutenzione dei collegamenti sub lagunari esistenti con contemporaneo ripristino di dossi e barene, luoghi particolarmente utili per la sosta e la nidificazione dell'avifauna;
- h) ripristino arginature, in particolare di quelle molto degradate di Valle Campo.

2. Le prestazioni relative alla progettazione e realizzazione degli interventi connessi alle attività di cui sopra, nonché alla direzione dei lavori, potranno essere affidate, dall'Ente al Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile o a Comuni che partecipano all'Ente, previa apposita intesa, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

3. L'attività di monitoraggio della qualità delle acque sarà garantita dall'Ente tramite programmi concordati con ARPAE Emilia-Romagna e qualora emerga l'esigenza anche in collaborazione con Università e/o Istituti di ricerca.

Art. 3

(Impegni e obblighi)

1. L'Ente e la Regione si impegnano ad attivare tutti i possibili canali di finanziamento al fine di realizzare gli interventi oggetto della presente convenzione, in particolare mediante il ricorso a contributi comunitari e statali nel pieno rispetto delle procedure previste dalle rispettive normative vigenti e nella piena accettazione dei tempi e delle modalità di erogazione connesse.

2. Qualora la realizzazione di parte degli interventi oggetto della presente convenzione sia

finanziata mediante ricorso a mezzi diversi da quelli di cui alla presente convenzione, l'Ente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla competente struttura della Regione, individuata nel Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente (di seguito denominato Servizio), al fine di approvare la rimodulazione del quadro economico e della conseguente copertura finanziaria degli interventi predisposti dall'Ente; nello specifico, le spese oggetto della presente convenzione non potranno essere coperte dal contributo alle spese generali di gestione che la Regione eroga annualmente all'Ente per la propria attività attraverso il pertinente capitolo di Bilancio.

3. L'Ente dichiara di essere a conoscenza delle procedure e delle attività necessarie all'ottenimento dei contributi e dei finanziamenti disposti dalla Regione per le finalità di cui alla presente convenzione e si obbliga, pertanto, alla tempestiva predisposizione degli atti e alla puntuale esecuzione delle attività nei tempi stabiliti o da stabilirsi in via generale, così come in applicazione di quanto di volta in volta disposto dalla Regione stessa.

4. L'Ente dichiara di essere consapevole che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente convenzione può comportare la revoca dei contributi regionali di cui alla presente convenzione e la conseguente restituzione degli stessi, qualora già erogati;

5. L'Ente dovrà garantire che la realizzazione degli interventi finanziati avvenga in osservanza delle prescrizioni di cui alla presente convenzione e nel rispetto del cronoprogramma del programma operativo presentato;

6. L'Ente, infine, si impegna a non porre in essere azioni incompatibili con le finalità di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale delle Valli di Comacchio, pena la revoca dei contributi regionali di cui alla presente convenzione e la conseguente restituzione degli stessi, qualora già erogati.

Art. 4

(Contenuti e modalità di presentazione del Programma triennale operativo)

1. Il Programma elenca le opere e gli interventi per la salvaguardia ambientale e naturalistica del complesso vallivo di Comacchio, da attuare nel triennio di riferimento secondo le finalità di cui al precedente art. 1);

2. La candidatura a finanziamento del Programma, avviene mediante la presentazione al Servizio entro il 30 aprile 2018, ai fini della sua approvazione;

3. Ai fini dell'ammissione a finanziamento, l'Ente dovrà trasmettere per via telematica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata segrprni@postacert.regione.emilia-romagna.it, il Programma approvato contenente la documentazione di seguito indicata, firmata digitalmente:

- la relazione dettagliata illustrante gli obiettivi del Programma, l'elenco e la localizzazione su idonea base cartografica degli interventi previsti, il quadro economico e il cronoprogramma complessivo;
- le schede descrittive degli interventi da realizzare, compilate secondo lo schema allegato alla deliberazione della Giunta regionale che approva la presente convenzione, articolate in base alle tipologie di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione e contenenti: il quadro economico finanziario, il cronoprogramma di attuazione e quello economico finanziario;
- l'atto di approvazione del Programma da parte dell'Ente.

Art 5

(Precisazioni sull' applicazione del D. lgs. 118/2011)

1. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm., è necessario seguire le disposizioni ivi contemplate che hanno come finalità quella di dare concreta attuazione al processo di creazione di presupposti operativi e gestionali per rendere fruibili e confrontabili le informazioni presenti nei sistemi informativi - contabili dei diversi enti della Pubblica Amministrazione.

2. Ai fini della gestione economico-finanziaria del presente programma verranno seguite in particolare le disposizioni di cui all'allegato A/2 del citato D. Lgs.118/2011, secondo le modalità e le fasi di seguito indicate.

3. A seguito della entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei criteri contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, nel percorso di costituzione degli strumenti attuativi del presente Programma occorre tenere conto delle nuove disposizioni sia ai fini delle procedure di programmazione operativa che di gestione successive. Nello specifico, al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D. Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo.

4. In ragione di quanto sopra indicato, le successive fasi gestionali, caratterizzanti il ciclo della spesa, saranno strettamente correlate ai possibili percorsi contabili indicati dal D. Lgs. n. 118/2011 con riferimento ai cronoprogrammi di spesa presentati dall'Ente. Alla luce di ciò, la copertura finanziaria prevista nell'articolazione del pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale, riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistemica ed allocazione delle risorse disponibili destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche della validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D. Lgs. n. 118/2011 per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati.

Art. 6

(Concessione del finanziamento)

1. La Regione provvede al finanziamento del Programma di cui alla presente convenzione, nei limiti degli stanziamenti disponibili o che eventualmente si renderanno ulteriormente disponibili, nel corso di attuazione dello stesso, sul pertinente capitolo di bilancio;

2. La Regione, al termine dell'iter istruttorio della documentazione di cui al precedente art. 4:

- ammette a finanziamento il Programma con deliberazione di Giunta Regionale;
- provvede, con atto del Responsabile del Servizio, alla concessione del finanziamento e alla contestuale assunzione dell'impegno di spesa, nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. 118/2011, tenuto conto dei cronoprogrammi di attuazione, definiti dal soggetto beneficiario nelle schede descrittive di cui al precedente art. 4).

Art. 7

(Liquidazione del finanziamento regionale)

1. L'Ente, al fine di ottenere la liquidazione del finanziamento regionale deve presentarne

specifica richiesta di pagamento dello stesso o di quota di esso, al Responsabile del Servizio, inviando la documentazione contabile e amministrativa comprovante l'effettuazione della spesa, come di seguito specificata:

- relazioni dettagliate delle attività realizzate, delle spese sostenute e dei risultati conseguiti articolate sulla base delle schede descrittive degli interventi di cui al comma 3) del precedente art. 4;
- rendicontazione delle spese sostenute mediante la trasmissione di copia dei titoli giustificativi (fatture, note spese o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) e delle relative quietanze di pagamento (atti di liquidazione e mandati di pagamento);

2. La rendicontazione delle spese sostenute è prevista in numero massimo di tre per ogni esercizio finanziario di riferimento della presente convenzione e per un importo non inferiore a 200.000,00 Euro; si specifica che, ai fini dell'erogazione del relativo finanziamento, sono riconosciute unicamente le spese riferite alle tipologie di intervento ammissibili sostenute per dare attuazione al Programma.

3. Sono considerate ammissibili e quindi liquidabili le spese che rispettino le seguenti condizioni:

- rientrino nelle tipologie di intervento ammissibili a finanziamento, come specificate all'art. 2, e siano riferite al Programma;
- siano rendicontate nel rispetto delle regole contabili vigenti (principi e postulati del D.lgs 118/2011) e secondo le modalità sopra indicate.

4. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'esito dei controlli della documentazione ricevuta a rendicontazione dell'attività effettivamente svolta.

Art. 8

(Eligibilità della spesa)

1. Considerata la peculiarità degli interventi di salvaguardia ambientale e naturalistica di cui alla presente convenzione, la Regione riconosce ammissibili, ai fini della rendicontazione economico-finanziaria, le spese sostenute dall'Ente per dare attuazione al programma a decorrere dal 1/01/2018, in ragione della necessità di garantire la continuità delle azioni di salvaguardia ambientale e naturalistica del complesso vallivo in quanto la loro mancata realizzazione provocherebbe pregiudizio al mantenimento degli ecosistemi naturali oggetto di tutela e ricompresi all'interno del Complesso Vallivo stesso.

2. Per il rispetto delle tempistiche attuative del programma specifico, elemento fondamentale è il cronoprogramma, i cui eventuali scostamenti temporali dovranno essere comunicati tempestivamente al Servizio ai fini dell'aggiornamento, dal punto di vista tecnico, amministrativo e contabile, della tempistica di attuazione delle diverse fasi di realizzazione dello stesso.

3. E' di fondamentale importanza un costante monitoraggio, da parte dell'Ente, del rispetto dei tempi per valutare la necessità di aggiornamenti del cronoprogramma di attuazione economico-finanziaria.

Art. 9

(Spese generali e di progettazione)

1. La Regione, relativamente agli interventi di cui alla presente convenzione, riconosce all'Ente, quali spese ammissibili al contributo regionale oggetto della convenzione medesima, le spese generali amministrative nel limite del 4%.

2. La Regione riconosce, altresì, all'Ente gli oneri per progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo come segue:

- a) se effettuate da personale interno alla struttura organizzativa dell'Ente, o affidate secondo quanto indicato al precedente art.2, comma 2, nel limite massimo del 2% dell'importo dei lavori a base di gara e con le modalità previste dalla normativa vigente e in particolare dal D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- b) se effettuate mediante affidamento di incarichi a professionisti esterni alla struttura organizzativa dell'Ente, nel limite del 6% dell'importo dei lavori a base di gara.

Art. 10

(Variazioni e Proroghe)

1. Gli interventi di cui alla presente convenzione devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dal Programma e descritto nelle schede, di cui all'art.4.
2. Possono essere autorizzate modifiche agli interventi solo nel caso in cui rispettino gli obiettivi generali definiti nei precedenti artt. 1 e 2.
3. Al verificarsi di condizioni imprevedibili ed adeguatamente motivate, trattandosi di programmazione previsionale, sono autorizzate, con atto del Dirigente Responsabile del Servizio, variazioni degli importi delle tipologie descritte nelle schede di cui al comma 3) del precedente art.4, nella misura massima del 15% (quindici per cento), fermo restando l'importo finanziario complessivo previsto, nell'ambito del Programma, su base annua.
4. Nel caso quindi si presentassero esigenze di modifiche, limitatamente a necessità di natura tecnica e/o economica, l'Ente invia preventivamente al Servizio le schede descrittive dell'intervento di cui all'art. 4, evidenziando e motivando le modifiche degli aspetti tecnico-progettuali ed economico-finanziari, nonché dei cronoprogrammi di attuazione ed economico finanziario, rispetto a quanto ammesso a finanziamento.
5. Le proposte di modifica devono essere vagliate dalla Regione al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Programma e di verificarne la congruità tecnica ed economica.
6. Al termine di tale verifica, la Regione, con atto motivato del Responsabile del Servizio competente, provvede all'approvazione della nuova configurazione dell'intervento.
7. Eventuali proroghe possono essere concesse dalla Regione, con atto del Dirigente competente, in seguito al ricevimento di idonea richiesta scritta, a fronte di esigenze debitamente motivate, derivanti da cause non imputabili all'Ente.

Art. 11

(Durata)

1. La scadenza della presente convenzione è fissata al 31 dicembre 2020;
2. La convenzione stessa potrà essere oggetto di modifica a seguito dell'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che disciplinino in modo diverso i rapporti tra le parti, quali risultano, allo stato, dal disposto di cui al più volte citato art. 13, comma 1 bis, della LR 27/1988 c.m. dalla LR 25/2017.

Art. 12
(Controversie)

Ogni eventuale controversia dipendente dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, che non si sia potuta definire in sede amministrativa, sarà deferita alla cognizione del Tribunale di Bologna.

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Cura del Territorio e
dell'Ambiente

Ente di gestione per i
Parchi e la biodiversità Delta del Po

Il Direttore

Il Direttore

7/03/2018
